



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

Prot. Inf. 1377/20

PRIME LINEE GUIDA CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI

Si premette che tali indicazioni saranno suscettibili di aggiustamenti indotti dalla concreta attuazione pratica delle norme e dei principi previsti dalla nuova normativa.

Occorre precisare anzitutto come la nuova disciplina si applica alle intercettazioni disposte nell'ambito di **procedimenti penali iscritti dal 1° settembre 2020**.

Occorrerà dunque fare riferimento non alla data in cui vengono richieste ed autorizzate le operazioni di intercettazione, ma solo alla data di iscrizione del fascicolo nell'ambito del quale le intercettazioni vengono disposte.

Le nuove norme prevedono la istituzione di un **Archivio Digitale delle Intercettazioni** (ADI), destinato a raccogliere su supporto digitale, nei server collocati all'interno della Procura della Repubblica, tutte le conversazioni registrate a seguito di **conferimento** delle stesse.

Viene poi istituito un **Registro riservato delle Intercettazioni** (che può essere tenuto con modalità digitali ovvero in cartaceo) ove vengono raccolti in ordine cronologico tutti i provvedimenti di autorizzazione e proroga delle operazioni di intercettazione, nonché le date di inizio e di fine di ogni operazione.

Infine vi è l' **Archivio riservato TIAP** (TIAP-DOCUMENT@) destinato a gestire i flussi relativi alle operazioni di intercettazioni, in particolare con l'Ufficio Gip (da rimarcare che comunque la trasmissione al Gip seguirà ad avvalersi del "doppio binario", con trasmissione delle richieste anche in cartaceo).

La normativa prevede che la PG trasmetta al PM i verbali delle operazioni compiute e delle registrazioni effettuate, **trasmissione** che deve essere effettuata "immediatamente"; a sua volta il PM provvederà al **conferimento** di tali atti



nell'Archivio Digitale; entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni poi il PM provvederà al **deposito** degli stessi atti (deposito da effettuarsi assieme ai provvedimenti autorizzativi e di proroga), salva autorizzazione del Gip al ritardato deposito.

Con il deposito, gli atti vengono messi a disposizione della difesa, che potrà consultarli con le modalità appresso specificate.

La immediata trasmissione ad opera della PG dei verbali e delle intercettazioni deve intendersi, anche in conformità con le prime indicazioni fornite dalla Procura Generale della Cassazione, riferita alla chiusura della complessiva attività di intercettazione svolta con riguardo al singolo procedimento e non riferita al singolo "bersaglio", e quindi si effettuerà quando sia definitivamente terminata tutta l'attività di intercettazione.

Conseguentemente, è con riferimento a tale scadenza che potrà essere richiesto il ritardato deposito.

Punto qualificante della nuova normativa è costituito dal fatto che il PM titolare del procedimento deve **dare indicazioni e vigilare** al fine di evitare che nei verbali delle operazioni compiute e nei brogliacci vengano riportate solo le conversazioni ritenute rilevanti per le indagini, badando particolarmente di evitare che siano riportate espressioni e contenuti lesivi della reputazione o dati personali sensibili (quali, ai sensi dell'art. 4 DLgs 196/2003, quelli idonei a rivelare origini etniche o razziali, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere politico o religioso, nonché idonei a rivelare stati di salute od orientamenti sessuali), e sempre che tali contenuti non siano ritenuti rilevanti per le indagini.

Allo stesso modo si dovrà evitare di trascrivere il contenuto di intercettazioni di cui è vietata la utilizzazione, quali quelle con il difensore.

Tale situazione rende necessaria una **costante interlocuzione** della PG con il magistrato titolare del procedimento, cui dovranno essere sottoposti tutti i casi dubbi affinché possa prendere sul punto le necessarie determinazioni. Ove lo stesso ritenga le conversazioni non rilevanti, la PG dovrà omettere nei brogliacci ogni riferimento alle stesse, limitandosi a riportare la dizione "conversazione non rilevante ai fini delle indagini".

Allo stesso modo la PG si regolerà nella redazione delle informative e delle annotazioni di PG, evitando ogni riferimento al contenuto di conversazioni non rilevanti o contenenti dati sensibili.

A seguito di autorizzazione al ritardato deposito (modalità che può prevedersi come prevalente), si prevede che l'avviso notificato ex 415 bis Cpp contenga

l'avvertimento che il **difensore** ha la facoltà di **esaminare** per via telematica (mediante cioè accesso all'Archivio Digitale) gli atti depositati relativi alle intercettazioni nonché di ascoltare le relative registrazioni; il difensore ha altresì facoltà di **estrarre copia** delle registrazioni indicate come rilevanti dal PM (e perciò trascritte, sia pure sinteticamente).

In sostanza il difensore ha la facoltà di ascoltare tutte le intercettazioni effettuate, ma di estrarre copia solo di quelle indicate dal PM come rilevanti per le indagini.

Al difensore compete la facoltà di depositare ulteriore elenco di registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede acquisizione in copia: su tale istanza decide il PM con decreto motivato; in caso di rigetto, il difensore può avanzare la istanza in questione al Gip.

Nella ipotesi di intercettazioni poste a base di **richiesta di misura cautelare**, il PM metterà a disposizione del Gip i verbali contenenti le trascrizioni delle conversazioni ritenute rilevanti, conversazioni che di regola conterranno solo i brani essenziali e rilevanti delle stesse, escludendosi la loro integrale trascrizione ove ciò non sia necessario.

Gli atti delle intercettazioni vanno comunque conferiti nell'Archivio Digitale, ma in queste ipotesi il difensore potrà bensì esaminare ed estrarre copia dei verbali e delle trascrizioni di conversazioni poste a base della richiesta, nonché chiedere di trasferire su supporto informatico le registrazioni di conversazioni utilizzate per la misura, ma non potrà di regola, in questa fase, accedere all'Archivio Digitale, facoltà che è previsto potrà invece esercitare in sede di 415 bis cpp.

Si ritiene tuttavia che il PM possa anche in questa fase autorizzare il difensore ad accedere all'archivio digitale al fine di consentire un più puntuale esercizio del diritto di difesa anche nella fase cautelare.

Le modalità concrete attraverso cui operare i conferimenti nell'Archivio Digitale previsti dalla normativa, la disciplina dell'accesso a tali Archivi con indicazione delle persone ad esso abilitate e la tenuta dei relativi registri di accesso, con indicazione delle disposizioni attuative delle norme poste a salvaguardia della segretezza, saranno contenute in appositi ordini di servizio.

Si trasmetta

- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello
- ai Magistrati dell'ufficio ed alle segreterie
- al Presidente del Tribunale
- al Presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- al Presidente della Camera penale
- al Questore di Arezzo

- al Comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo
- al Comandante provinciale Guardia di Finanza di Arezzo
- al Comandante Polizia municipale di Arezzo
- ai responsabili Aliquote PG dell'ufficio

Arezzo il 24 SET. 2020

Il Procuratore della Repubblica

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Roberto Rossi)

